



CIRCOLARE N. 33

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E
L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

Roma, 28 DICEMBRE 2011

Prot. N. 0129757
Allegati: 3

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

OGGETTO : Enti ed organismi pubblici – bilancio di
previsione per l'esercizio 2012.

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

La crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea hanno reso necessario rafforzare il processo di consolidamento dei conti pubblici e proseguire nel percorso di risanamento strutturale, che dovrà interessare anche gli esercizi futuri, confermando l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa in precedenza, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013.

Per raggiungere tali obiettivi sono stati recentemente adottati il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

Ciò posto, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, procedano ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi, così come previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che la predisposizione dei bilanci previsionali dell'anno 2012 dovrà essere accompagnata da appositi elaborati contabili idonei a consentire il rapido consolidamento delle procedure finalizzate alla prevista armonizzazione con il bilancio dello Stato (determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008). È appena il caso di evidenziare che è compito dei rappresentanti di questo Ministero negli organi interni di controllo degli enti previdenziali ed assistenziali pubblici accertare il rispetto del sopra menzionato obbligo, valutando, altresì, la congruità dei predetti schemi di bilancio alle disposizioni sopra richiamate, all'impostazione esistente per lo Stato – con il quale si intende operare un raccordo – ed alle finalità del bilancio per missioni e programmi. È, altresì, evidente, che le modifiche e le innovazioni organizzative intervenute in seguito alla soppressione di alcuni enti da parte del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ed il conseguente accorpamento negli enti previdenziali ed assistenziali non possono esimere gli organi e gli uffici responsabili dal predisporre e dal deliberare i bilanci preventivi secondo le suddette modalità.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali si fa presente che, in relazione all'articolo 6, comma 21- sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, tale norma continua a trovare applicazione così come previsto dalla circolare del MEF - R.G.S. n. 40 del 23 dicembre 2010 e come successivamente confermato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa riferimento, per l'anno 2012, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2012 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, indicati in nota nel predetto elenco quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre, inoltre, ribadire che, ai fini della quantificazione dei limiti massimi di spesa introdotti dalle norme di contenimento di seguito richiamate, laddove si fa riferimento alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso dell'anno 2011 il Legislatore ha concentrato prevalentemente l'attenzione su interventi strutturali di riqualificazione e contenimento della spesa pubblica piuttosto che sull'emanazione di ulteriori norme aventi ad oggetto la riduzione di specifiche tipologie di spesa e ciò al fine di conseguire economie di bilancio che consentano il mantenimento dei risparmi realizzati ed il conseguimento di quelli attesi.

Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2012 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti.

Per consentire una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2012 si fornisce un quadro sinottico per una rapida consultazione (Allegato 1), rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa alle precedenti circolari emanate in materia ed in particolare alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011.

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2012 e ad integrazione di quanto già esposto nella citata circolare n. 40/2010, al cui contenuto si fa rinvio, appare utile riportare

in un apposito paragrafo della presente circolare ulteriori elementi di approfondimento concernenti talune misure di contenimento introdotte dal decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, allo scopo di chiarire dubbi interpretativi sorti al riguardo, nonché fornire indicazioni in merito alle norme che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore di successive disposizioni.

Si ritiene altresì opportuno fare accenno, in altro paragrafo, ad alcune disposizioni introdotte dal decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Restano confermate le modalità di versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa, da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cui si aggiungono i versamenti da effettuare ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come riepilogato in altro paragrafo della presente circolare.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge n. 196/2009, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2) che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 20 aprile p.v., esclusivamente via e-mail agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici competenti per materia, riportati nell'elenco parimenti allegato (Allegato 3).

Nella presente circolare sono altresì forniti chiarimenti e indicazioni in materia di spesa di personale.

Decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010. Ulteriori approfondimenti

1. *Carattere onorifico degli incarichi*

L'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente

normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999* e dal *decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

Allo scopo di fornire chiarimenti in ordine a talune difficoltà interpretative cui ha dato luogo la norma in rassegna, occorre richiamare preliminarmente quanto già evidenziato nella circolare n. 40/2010 circa la portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non "una tantum", contributi a carico delle finanze pubbliche.

Relativamente all'elencazione delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della norma, si ritiene che la stessa debba ritenersi tassativa e che l'espressione utilizzata dal Legislatore "enti previsti nominativamente" non lasci dubbi sul fatto che possano essere esclusi dalla misura di contenimento solo gli enti la cui denominazione per esteso è riportata nei decreti legislativi n. 300/1999 e n. 165/2001.

Premesso quanto sopra, si ha motivo di ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione della disposizione nei casi in cui le somme erogate ad un ente, a carico delle finanze pubbliche, non si configurino come finanziamenti per l'attività svolta dall'ente stesso, né siano finalizzate al relativo funzionamento, ma siano interamente destinate, per il tramite dell'ente, a soggetti terzi, beneficiari delle iniziative previste dalle norme in base alle quali i finanziamenti vengono disposti. In tali casi, pertanto, l'ente non può ritenersi beneficiario della contribuzione pubblica.

Altro aspetto sul quale sono sorti dubbi attiene all'applicazione della disposizione che stabilisce il carattere onorifico dell'incarico agli organi di controllo contabile.

In proposito, va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.

2. Spese per relazioni pubbliche, convegni etc.

L'articolo 10, comma 20, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il citato articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai

sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La nuova formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo in argomento, confermando che la misura di contenimento non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, ha stabilito l'esclusione dal richiamato limite, per l'anno 2012, delle spese per mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno. Pertanto deve ritenersi che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la misura di contenimento operi, in via generale, anche con riferimento alle spese per mostre organizzate dagli enti vigilati dal predetto Ministero, essendo venuta meno la deroga esplicitamente prevista dalla precedente versione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, fermo restando la possibilità di esclusione, per il 2012, secondo i criteri e nei limiti introdotti dalla nuova normativa.

3. Spese per missioni

Nel rinviare a quanto indicato nella circolare n. 40/2010 in merito alle spese per missioni, si fa presente che, con decreto 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero, come previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai chiarimenti circa l'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si riporta quanto già segnalato all'Agenzia delle Dogane:

“Si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 21 sexies, non assolve la prescrizione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, stante la diversità sostanziale tra le due norme, non si può ritenere che l'una sia sostitutiva dell'altra né può postularsi un adempimento alternativo delle rispettive prescrizioni.

Infatti, in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, quinto periodo del DL 78/2010, si evidenzia che la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni.

In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto.

In definitiva, quindi, i versamenti effettuati dalle Agenzie ai sensi dell'art. 6, comma 21 sexies, del citato decreto, devono ritenersi sostitutivi dei soli obblighi di contenimento della spesa contenuti nelle varie disposizioni dell'art. 6 e non di tutte le altre misure limitative contenute nel medesimo articolo imposte per legge e che prescindono dall'adempimento di qualunque onere a carico dell'amministrazione.”.

Con l'occasione, si fa presente che nel caso di dipendenti dell'Amministrazione inviati in missione e autorizzati all'uso del mezzo proprio ai soli fini della copertura assicurativa, senza diritto a percepire l'indennità chilometrica, la Corte dei Conti, con delibera n. 8 del 7 febbraio 2011 ha rimesso alle regolamentazioni interne delle singole Amministrazioni la possibilità di riconoscere, in favore dei dipendenti stessi, una forma di ristoro dei costi sostenuti entro il limite degli oneri che l'Ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici.

4. Spese per la formazione

Nel rinviare a quanto rappresentato nella circolare n. 40/2010 relativamente all'articolo 6, commi 13 e 21, si ricorda quanto espresso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 116/2011, secondo cui il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel corso dell'anno precedente, previsto dalla norma, trova applicazione esclusivamente in relazione *“agli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge”*. In proposito sembra opportuno evidenziare come tra le *“specifiche disposizioni di legge”* cui fa richiamo la Corte dei conti si ritiene rientrino anche gli eventuali obblighi di formazione posti dalla normativa comunitaria.

5. Spese per autovetture

L'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2012 viene meno la possibilità di deroga stabilita limitatamente all'esercizio 2011, con riferimento a contratti pluriennali già in corso.

In materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, va fatto richiamo alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, del decreto legge n. 98/2011, convertito

dalla legge n. 111/2011 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011), adottato in attuazione del comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto legge n. 98/2011, con il quale sono state stabilite modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre il numero e i costi.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del predetto DPCM 3 agosto 2011 gli Organi costituzionali, nonché le Regioni e gli enti locali (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 dello stesso DPCM relativamente al censimento permanente delle autovetture di servizio). Inoltre le disposizioni in argomento non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio ed alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

6. Servizio Sanitario Nazionale

Si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 nonché alle ulteriori indicazioni di carattere generale contenute nella presente circolare in materia di spese di missione, trattenimenti in servizio, comandi ed alle istruzioni impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

7. Società e Casse di previdenza privatizzate

Si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 40/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 e, per le disposizioni applicabili, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

Decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011

Meritano di essere evidenziate le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che, ancorchè non aventi riflessi diretti sulla predisposizione del bilancio di previsione 2012, possono considerarsi rientranti nell'ambito degli obiettivi ai quali il quadro normativo di cui sopra è cenno è finalizzato, tenuto conto che attengono ad aspetti aventi comunque rilevanza ai fini gestionali.

In tale ottica vanno citate le sottoriportate norme del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

1. Livellamento remunerativo

Articolo 1: il trattamento economico omnicomprensivo dei titolari di cariche elettive ed

incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'*Allegato A* al decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, non può superare la media degli analoghi trattamenti percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche ed incarichi negli altri Stati dell'area Euro, come individuata dalla Commissione istituita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Obblighi di trasparenza

Articolo 8: entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo, tutti gli enti ed organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

3. Acquisto di beni e servizi

Articolo 11: ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi.

A tal proposito, a decorrere dal 30 settembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).

Per le merceologie di cui al comma 1 dell'articolo 11, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale scopo, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

Occorre segnalare che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 11, qualora non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri - contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del richiamato comma 6 le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore della disposizione in rassegna.

Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 in questione, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 11, si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale fermo restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

4. Immobili

Articolo 12, comma 1: a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Restano inoltre confermate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (v. circolare n. 40/2010).

5. Liquidazione degli enti dissestati e commissariamento

Articolo 15, comma 1: fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o

contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Articolo 15, comma 1- bis (inserito dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011): fermo quanto previsto dal comma 1 (dell'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011), nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

La disposizione in rassegna, introdotta dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede il commissariamento di un ente, sottoposto a vigilanza dello Stato, il cui bilancio non sia stato deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente o il cui bilancio stesso registri un disavanzo di competenza per due esercizi successivi.

In proposito, circa l'ambito di applicazione della norma in esame, si ritiene che la medesima, facendo riferimento ad "ente sottoposto alla vigilanza dello Stato", senza ulteriori specificazioni, vada riferita a tutti gli enti ed organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che rientrino nella sfera di vigilanza dell'Amministrazione statale. In merito alla sussistenza di un rapporto di vigilanza da parte dello Stato nei riguardi di un ente appare utile evidenziare che lo stesso può ritenersi comprovato da un insieme di indici, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: la concessione di trasferimenti o contributi; la presenza di rappresentanti dell'Amministrazione centrale negli organi di amministrazione e/o controllo; la trasmissione dei documenti contabili (bilanci preventivi, consuntivi, variazioni, etc.) dei bilanci o dei documenti contabili anche senza l'espressa previsione dell'approvazione; la previsione dei pareri di competenza in merito ai provvedimenti che disciplinano l'organizzazione, l'attività ed

il funzionamento dell'ente pubblico (statuti, regolamenti ed altro); l'attribuzione della competenza alla nomina di commissari alle Amministrazioni centrali.

Ciò premesso, si evidenzia che la norma prevede due distinte situazioni, in conseguenza delle quali si determina la decadenza degli organi (ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale) e la nomina del commissario.

La prima consiste nella mancata deliberazione del bilancio nel termine stabilito dalla normativa vigente e, sotto tale aspetto, si ritiene che la disposizione trovi già applicazione nei confronti degli enti i quali, dopo l'entrata in vigore della legge n. 148/2011 abbiano approvato il conto consuntivo o il bilancio relativo all'esercizio 2010 oltre il termine fissato dalla normativa di riferimento. Si ha motivo, inoltre, di ritenere che il Legislatore con il termine "bilancio" abbia voluto fare richiamo al conto consuntivo o, nel caso di enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, al bilancio di esercizio e non al bilancio di previsione o al budget economico.

La seconda condizione al verificarsi della quale la norma prevede che si debba procedere alla nomina del commissario o del nuovo commissario, attiene alla fattispecie in cui l'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza a chiusura di due esercizi consecutivi.

Nel caso in cui la situazione di disavanzo sia tale che non risulti possibile ristabilire l'equilibrio finanziario, il commissario chiede che l'ente sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, secondo la fattispecie prevista al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Sotto questo aspetto, circa i presupposti applicativi della disposizione, si ritiene che il termine "disavanzo di competenza" rivesta un'ampia accezione, non limitandosi a prevedere il solo caso di enti che adottano un sistema di contabilità finanziaria (per cui il disavanzo di competenza si determina quale differenza tra impegni di spesa ed accertamenti di entrata), ma si estenda anche al caso di perdita di esercizio, per gli enti che adottano un sistema di contabilità economico patrimoniale.

Ai fini della valutazione della situazione, a fronte della quale si verificano i predetti presupposti per dare avvio alla procedura introdotta dalla norma in esame, si chiarisce che, in sede di prima applicazione, andrà fatto riferimento alle risultanze dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010. Infatti, in assenza di indicazioni espresse da parte del Legislatore, si deve supporre che la disposizione introdotta dispieghi i propri effetti secondo le consuete regole dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi sulla base del verificarsi dei presupposti contemplati dalla fattispecie di cui trattasi.

In merito al presupposto costituito dalla sussistenza di due esercizi consecutivi in cui il conto consuntivo abbia registrato un disavanzo di competenza, si ritiene che la norma in rassegna sia finalizzata al commissariamento degli enti che presentano una situazione di reale squilibrio finanziario che potrebbe essere superato attraverso l'adozione di adeguate misure o che, qualora questo non sia possibile, potrebbe determinare la necessità di porre l'ente in liquidazione coatta amministrativa.

In tale ottica va osservato che la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il

pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile.

Analoga considerazione può formularsi per gli enti in contabilità economico-patrimoniale che, a copertura di perdite di esercizio possono utilizzare riserve non patrimoniali disponibili, derivanti da utili conseguiti in esercizi precedenti.

Al riguardo sarà cura dei Collegi dei revisori o sindacali porre particolare attenzione, nei casi in cui i conti consuntivi o i bilanci di esercizio di due esercizi consecutivi presentino un disavanzo di competenza o una perdita di esercizio, alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'equilibrio finanziario della gestione, accertando che dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili emergano dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza.

Versamenti al bilancio dello Stato

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 19 del 16 maggio 2011, mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2012:

- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno, capitolo n. 3452 di Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007";

- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 di capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma"

- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 di Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008";

- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 di Capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008";

- art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 di Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria".

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui agli articoli 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

Spese di personale

1. Assunzioni

Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2012 si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010, trovando applicazione, in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche per l'anno 2012, le medesime disposizioni relative all'anno precedente. Tuttavia si ritiene utile segnalare le modifiche recentemente introdotte in ordine alla procedura relativa ai trattenimenti in servizio richiamati dall'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. In particolare, l'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, prevedendo, tra l'altro, che " *In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo*".

In materia di dotazioni organiche del personale si rammenta, a beneficio delle amministrazioni che ancora non abbiano adempiuto, che restano in vigore le disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gli interventi di cui ai commi 8-bis e seguenti dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2009, n. 25. Si rinvia, per gli aspetti applicativi, alla circolare n. 9 del 28 luglio 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sulla base delle riduzioni apportate ai sensi della normativa appena richiamata le amministrazioni indicate nel comma 1 del citato articolo 74 dovranno procedere ad attuare gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148/2011, che consistono nella riduzione in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale esistenti, nonché nella rideterminazione delle dotazioni organiche relative al personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un taglio non inferiore al 10 per cento della spesa relativa al numero dei posti in organico.

Quanto alle misure previste per gli enti di ricerca si fa presente che, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.

133/2008, come modificato dal comma 9 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78/2010 detti enti, per il triennio 2011-2013, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si fa presente, inoltre, che con decreto interministeriale adottato in data 10 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono stati individuati i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 66, comma 14, del citato decreto legge n. 112/2008.

Inoltre, con circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e condivisa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono state impartite per gli Enti di ricerca apposite istruzioni in materia di "Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011".

Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato da ultimo dall'articolo 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, per il 2012, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311/2004, restano confermate le disposizioni di cui al medesimo articolo 66, comma 13, del richiamato decreto legge n. 112/2008, che rinviando al comma 9 del medesimo articolo, prevede che le università potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Per il personale a tempo determinato si fa presente che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 gli enti potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale contiene una deroga per gli enti e gli istituti ivi indicati, consentendo loro di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Inoltre, restano confermate per gli enti di ricerca le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 187, della medesima legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si evidenzia, altresì, che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità di cui al già citato articolo 9, comma 28, il limite del 50 per cento della spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Infine, si rappresenta che per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Per quanto riguarda la possibilità, da parte degli Enti, di utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, si fa presente che tale facoltà potrà essere esercitata solamente dopo aver verificato la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a rimborsare, all'amministrazione di appartenenza del predetto personale, l'importo corrispondente al trattamento economico fondamentale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 12, modificazioni.

2. Incrementi retributivi e contenimento spese di personale

Si rinvia alle indicazioni fornite nella circolare n. 40/2010 che restano valide anche per del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

l'anno 2012 e a quelle impartite con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nell'ambito temporale ivi previsto.

3. Contrattazione integrativa

Per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, restano confermate anche per l'anno 2012 le disposizioni recate dall'articolo 67, commi 3, 5 e 6, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per le quali si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010.

Si conferma la misura di contenimento prevista dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in base alla quale, nel triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In proposito si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 12 del 15 aprile 2011 nonché a quanto previsto dall'articolo 16 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, in relazione all'utilizzo nell'ambito della contrattazione integrativa delle risorse derivanti dalle economie di cui al comma 4 del predetto articolo.

Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2012

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2012 in attuazione del titolo V del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia direttamente all'Allegato Tecnico che verrà pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell' applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2012 del settore pubblico.

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2012 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO